

Regolamento di istituzione, disciplina e  
funzionamento della  
Centrale Unica di Committenza  
(C.U.C.)

## **Indice**

- Art. 1 – Glossario
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Forma istitutiva della C.U.C.
- Art. 4 – Principi
- Art. 5 – Obiettivi
- Art. 6 – Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.
- Art. 7 – Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.
- Art. 8 – Procedure particolari
- Art. 9 – Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti
- Art. 10 – Armonizzazione regolamenti e procedure
- Art. 11 – Servizi di committenza ausiliari
- Art. 12 – ME.PA. ed elenchi aperti di operatori economici presso la C.U.C.
- Art. 13 – Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.
- Art. 14 – Dotazione del personale
- Art. 15 – Strumenti di comunicazione fra i contraenti
- Art. 16 – Adesione di nuovi Comuni
- Art. 17 – Recesso
- Art. 18 – Controversie e contenziosi
- Art. 19 – Norme di rinvio
- Art. 20 – Trasparenza, anticorruzione, privacy e codice di comportamento
- Art. 21 – Disposizioni finali e transitorie

**Art. 1**  
**Glossario**

<b>Termine</b>	<b>Descrizione</b>
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione (subentra ad AVCP) L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è un organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici ed è dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa. <a href="http://www.autoritalavoripubblici.it">www.autoritalavoripubblici.it</a>
AVCP	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora sostituita dall'ANAC) <a href="http://www.autoritalavoripubblici.it">www.autoritalavoripubblici.it</a>
CIG	Codice Identificativo Gara - codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'ANAC FAQ - Tracciabilità dei flussi finanziari - N. A5 <a href="http://www.autoritalavoripubblici.it">www.autoritalavoripubblici.it</a>
CIG derivato	Codice CIG che l'Amministrazione richiede per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni FAQ - Tracciabilità dei flussi finanziari - N. A10 <a href="http://www.autoritalavoripubblici.it">www.autoritalavoripubblici.it</a>
Consip	Consip è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è l'azionista unico, ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione. In qualità di centrale di committenza nazionale, realizza il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA. Sulla base di specifiche convenzioni, supporta singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento. <a href="http://www.consip.it">www.consip.it</a>
CUC	Centrale Unica di Committenza prevista dall'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
ME.PA.	Mercato elettronico della pubblica amministrazione in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. <a href="http://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a>
RUP	Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e sm.i.
SIMOG	Sistema Informativo Monitoraggio Gare disponibile nell'area "Servizi" sul portale dell'ANAC <a href="http://www.autoritalavoripubblici.it">www.autoritalavoripubblici.it</a>
Smart CIG	Codice CIG che si acquisisce, ai soli fini della tracciabilità, con l'immissione di un numero ridotto di informazioni (vedi Comunicati del Presidente del 15 luglio 2011 e del 2 maggio 2011), esclusivamente per determinate fattispecie contrattuali. <a href="http://www.autoritalavoripubblici.it">www.autoritalavoripubblici.it</a>

**Art. 2**  
**Oggetto del regolamento**

1. Con il presente regolamento è istituita la Centrale Unica di Committenza (CUC) prevista dall'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “... *I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.*”.
2. Le modalità di funzionamento della CUC sono disciplinate dai successivi articoli del presente regolamento che traggono origine dall'accordo consortile promosso dal Comune di Schio e dal Comune di Torrebelvicino.

**Art. 3**  
**Forma istitutiva della CUC**

- 1.L'attività della CUC viene svolta dal Comune di Schio, quale ente capofila dell'accordo consortile.

**Art. 4**  
**Principi**

1. La promozione della centralizzazione degli acquisti, di cui costituisce una chiara attuazione l'art. 33, comma 3-bis del codice, è fatta al fine di consolidare i conti pubblici, per garantire stabilità economico-finanziaria e adottare misure dirette a favorire la crescita.
2. In tale ottica quindi la creazione di centrali di committenza deve essere finalizzata esclusivamente ad un risparmio di spesa per le singole amministrazioni che ne beneficiano (sia in termini di diverso impiego delle risorse umane non più impegnate a gestire gare, sia in termini di maggiori sconti conseguibili grazie all'aggregazione della domanda e al maggior incentivo alla concorrenza) e il relativo funzionamento non può determinare un aggravio dei costi per gli operatori.
3. Inoltre, con riferimento all'ambito territoriale di operatività della CUC la norma sembra rivolta a favorire l'adesione da parte dei piccoli comuni operanti nella stessa provincia in modo tale da mantenere e valorizzare, a vantaggio delle realtà locali, il patrimonio di conoscenze e competenze nell'ambito degli appalti pubblici.
4. Oltre a tali principi si considerano propri anche quelli contenuti nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.), che si riportano sinteticamente di seguito: libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività, ecc.

**Art. 5**  
**Obiettivi**

1. Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere con la gestione degli affidamenti di lavori, beni e servizi in modo centralizzato sono di seguito individuati:
  - sviluppare la consapevolezza che i contratti pubblici rappresentano un punto di incontro essenziale tra la pubblica amministrazione e il mondo lavorativo, soprattutto per le PMI;
  - aumentare l'efficienza nella gestione dei procedimenti sugli appalti;
  - ridurre i tempi e favorire la sburocratizzazione e l'informatizzazione;

- sviluppare un *know how* sulla realtà aziendale organizzativa ed economica esterna alla pubblica amministrazione;
- favorire il processo di *e-procurement* ed *e-government*;
- ridurre i contenziosi e i ricorsi legali;
- valorizzare le competenze interne sviluppate negli anni;
- sviluppare una conoscenza specifica e professionale;
- migliorare l'*empowerment*;
- “liberare” risorse (personale) negli enti aderenti;
- favorire nuove opportunità professionali;
- incrementare la meritocrazia e la responsabilità;
- favorire una conoscenza diffusa e la condivisione di “buone pratiche”.

## **Art. 6**

### **Ambito di competenza e funzioni della CUC**

1. La CUC cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, beni e servizi soggette alla disciplina del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., comprese le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevedono l'indizione di una gara informale.
2. La competenza della CUC è facoltativa nei seguenti casi:
  - a. acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (art. 23-ter del D.L. n. 90 del 24/06/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa”, convertito con legge 11/08/2014 n. 114) che possono procedere autonomamente;
  - b. acquisizioni di lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (art. 9, comma 4 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale ...”, convertito con legge 23/06/2014 n. 89) in tali fattispecie i Comuni possono procedere autonomamente;
  - c. esecuzione di lavori in regime d'urgenza e somma urgenza di cui agli artt. 174 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
  - d. acquisizione in economia di lavori, beni e servizi (art. 125 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) mediante amministrazione diretta e ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, comma 8 e comma 11 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (cfr. Corte dei Conti per il Piemonte delibera 271/2012 sez. controllo).
  - e. altri casi previsti dalla legge (*house*, affidamenti diretti a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, ecc.).
3. La CUC svolge le seguenti funzioni:
  - a. collabora con ogni Comune aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, beni e servizi che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;
  - b. definisce, in collaborazione con l'Ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi necessari per la redazione della determinazione a contrarre da parte dell'ente aderente;
  - c. riceve la determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., riguardante le modalità di selezione per l'aggiudicazione dei vari lavori, beni e servizi ;
  - d. redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito in base alla documentazione indicata ai punti a), b), c);
  - e. conduce sia le fasi preliminari (obblighi di pubblicità) che le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato dall'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., con assunzione degli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
  - f. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi

- compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- g. effettua le comunicazioni e le informazioni sugli esiti di gara, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 7, 79 e 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6-bis del medesimo decreto legislativo;
  - h. definisce il criterio di aggiudicazione e, qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
  - i. nomina la commissione giudicatrice nelle procedure di gara che prevedano quale metodo di aggiudicazione il criterio di cui alla lett. g), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che sarà presieduta dal dirigente di cui al precedente comma 3 od eventuale suo delegato; in tutti gli altri casi, l'aggiudicazione si terrà alla presenza dello stesso dirigente o dall'eventuale suo delegato, in qualità di Presidente e di due persone, cognite ed idonee allo scopo, in qualità di testimoni e di un dipendente designato che provvederà alla redazione del verbale di gara;
  - j. gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
  - k. collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto;
  - l. promuove ed organizza seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazione tra Comuni;
  - m. assume, anche di propria iniziativa, gli adempimenti di cui al D.P.C.M. 30 giugno 2011.

#### **Art. 7**

#### **Regole di organizzazione e funzionamento della CUC**

1. La sede operativa della CUC è ubicata nella sede legale del Comune di Schio, sita in via Pasini n. 33 a Schio (VI), ove si provvederà alla ricezione ed alla protocollazione di tutti gli atti di gara. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Comuni aderenti, previa intesa con gli stessi. La sede è messa a disposizione dal Comune di Schio in collaborazione con i Comuni aderenti mediante l'utilizzo delle dotazioni hardware e software già disponibili.
2. La CUC è diretta da un dirigente del Comune di Schio e dal gruppo di lavoro che ne coordina il funzionamento e l'organizzazione collaborando con il RUP individuato da ciascun Comune aderente, ai sensi del successivo art. 9, comma 1, lett. a) e avvalendosi delle risorse umane degli stessi.
3. A tale scopo viene istituito un apposito ufficio costituito da un gruppo di lavoro i cui dipendenti saranno incaricati con appositi decreti. In particolare, il gruppo di lavoro rappresenta la parte operativa dei procedimenti della CUC per il tramite dei suoi funzionari che assumono la funzione di RUP limitatamente alla fase di espletamento della procedura di affidamento dei contratti di lavori, beni e servizi.
4. I Comuni aderenti entro il 30 novembre di ogni anno, a seguito dell'adozione della programmazione triennale di lavori, beni e servizi, trasmettono alla CUC i dati inerenti gli appalti da espletare con la relativa tempistica.
5. La CUC in base ai dati ricevuti predispone un calendario dei procedimenti di affidamento nel rispetto di quanto indicato all'art. 8 del presente regolamento.
6. I Comuni aderenti sulla base del calendario predisposto dalla CUC, per il tramite del rispettivo RUP comunale, trasmettono alla CUC tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi la delibera/determina di approvazione del progetto, i documenti tecnico-progettuali, il capitolato, il Piano di Sicurezza e Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, il provvedimento di validazione ex

art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

7. La CUC, ricevuta la documentazione di cui ai commi precedenti, predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori, in maniera tale da programmare la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro i tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti, nel rispetto dei termini imposti dalla normativa sugli appalti pubblici.
8. La CUC consegna al Comune interessato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, al fine della sottoscrizione del relativo contratto.
9. In sintesi l'intero procedimento dell'appalto è strutturato in tre fasi distinte:
  - a. la *prima* si avvia a cura del Comune aderente che, in base alla propria programmazione di lavori, beni e servizi, assume la determina a contrarre, di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
  - b. la *seconda* viene gestita dalla CUC mediante il proprio RUP che acquisisce il codice CIG nella modalità "Accordo quadro/Convenzione" ed è finalizzata all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto; la stessa inizia con la determina a contrarre (assunta dal Comune aderente) e si chiude con l'aggiudicazione definitiva (assunta dalla CUC);
  - c. la *terza* riguarda il Comune aderente alla CUC che mediante il proprio RUP comunale acquisisce il codice "CIG derivato" nella modalità di "Contratto d'appalto discendente da accordo quadro/convenzione" sul sistema informativo SIMOG/smart CIG presso il portale dell'ANAC e inserisce i dati relativi al codice CIG richiesto dal RUP della CUC.
10. La CUC con spese a carico della stessa e previa decisione dei componenti potrà avvalersi di figure od organismi esterni di elevata professionalità per l'assolvimento di specifiche quanto complesse attività di sua competenza.
11. Nelle procedure gestite dalla CUC trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici ed, in particolare, le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

#### **Art. 8**

##### **Procedure particolari**

1. Relativamente a procedure di urgenza in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 11, comma 9 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.), per ogni procedura ricadente in tale fattispecie, il RUP del Comune aderente concorderà con il RUP della CUC una procedura ad *hoc* con particolare riferimento ai tempi di espletamento della stessa e compatibilmente con le priorità di programmazione della CUC.
2. La casistica di cui al comma 1 del presente articolo non comprende gli affidamenti d'urgenza e somma urgenza di cui agli artt. 174 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

#### **Art. 9**

##### **Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti**

1. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della CUC, i Comuni aderenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, esercitano le funzioni ed assumono gli oneri seguenti:
  - a. nomina del RUP, ex art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per le fasi diverse da quelle delegate alla CUC;
  - b. individuazione di lavori, beni e servizi da realizzare, compresa la programmazione;
  - c. redazione ed approvazione dei progetti e dei capitolati e degli altri documenti connessi e relativi con assunzione determina a contrarre;

- d. stipula del contratto;
- e. cura degli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, beni e servizi, nonché degli inerenti pagamenti sulla base dei relativi giustificativi di spesa;
- f. monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione della prestazione, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti, ecc.;
- g. comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- h. rendicontazione ed oneri in capo al Comune aderente in merito a contributi (regionali, europei ecc.);
- i. comunicazioni e invio dati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 e decreto ministeriale 1 agosto 2013 "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";
- j. adempimenti di cui all'art. 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- k. accollamento degli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso di cui al precedente art. 6, comma 5, lett. i);
- l. assunzione, nell'eventualità di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della CUC nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente;
- m. sostenimento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara, nonché di tutte le altre spese da inserirsi anch'esse nei quadri economici dei vari lavori, beni e servizi, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

#### **Art. 10**

##### **Armonizzazione regolamenti e procedure**

1. I Comuni aderenti perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza di tale accordo oltre all'uniformità dei comportamenti delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività.
2. A tali fini la CUC avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune provvede allo studio ed all'esame comparato di regolamenti, atti e procedure vigenti nei due Comuni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio ed all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di settore.

#### **Art. 11**

##### **Servizi di committenza ausiliari**

1. La CUC, compatibilmente con le proprie disponibilità, può erogare dei servizi di committenza ausiliaria quali funzioni di supporto e controllo ai Comuni aderenti, soprattutto ai fini di agevolare le procedure di appalto, ovvero:
  - a. esaminare eventuali proposte di varianti in corso d'esecuzione del contratto, in corso d'opera o progettuali in sede di offerta;
  - b. verifica amministrativa dei progetti di cui agli artt. 44 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., fermo restando che la validazione ex art. 55 del medesimo D.P.R. è di competenza del RUP di cui al precedente art. 9, comma 1, lett. a);
  - c. utilizzo della piattaforma telematica presso Consip, ANAC, altri software gestionali interni, ecc.;
  - d. supporto alle procedure gestite dai Comuni aderenti in modo autonomo.



#### **Art. 12**

#### **ME.PA. ed elenchi aperti di operatori economici presso la CUC**

1. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 328 e 332 del D.P.R. n. 207/2010 e per le fattispecie previste dalla legge, la CUC potrà ricorrere ad un proprio ME.PA. e a propri elenchi aperti di operatori economici, fatto salvo, ove dovuto, il ricorso a Consip.

#### **Art. 13**

#### **Risorse finanziarie per il funzionamento della CUC**

1. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della CUC sono a carico dei Comuni aderenti.
2. Le somme che ogni singolo Comune aderente deve attribuire per il funzionamento della CUC debbono essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali". L'entità di tali somme è definita nella percentuale dello 0,5% sull'ammontare degli importi a base d'appalto dei vari lavori, beni e servizi, suscettibile di adeguamento in funzione della situazione rendicontale di cui al successivo comma 3.
3. La CUC redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare ai Comuni aderenti. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi ai Comuni aderenti in proporzione all'importo dei lavori, beni e servizi oggetto di gara.
4. Le somme di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate a titolo di motivati compensi per il personale tecnico-amministrativo della CUC in base a criteri concordati con il dirigente che coordina il funzionamento e l'organizzazione della CUC.

#### **Art. 14**

#### **Dotazione del personale**

1. I Comuni di Schio e Torrelvicino assicurano la dotazione delle risorse umane insieme agli altri funzionari dei Comuni aderenti alla CUC, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

#### **Art. 15**

#### **Strumenti di comunicazione fra i contraenti**

1. I Comuni aderenti si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla CUC

#### **Art. 16**

#### **Adesione di nuovi Comuni**

1. Il presente Regolamento consente la libera adesione alla CUC da parte di nuovi Comuni o altri soggetti (art. 2 del DPCM 30 giugno 2011 e dell'art. 32 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.), secondo le indicazioni in esso contenute e previo formale richiesta e consenso di adesione da parte delle rispettive Amministrazioni.

#### **Art. 17**

#### **Recesso**

1. Il recesso del singolo Comune aderente è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla CUC, con formale preavviso che dovrà pervenire almeno 30 giorni, fatti salvi i procedimenti già avviati.
2. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza. In ogni caso il

recesso non potrà avvenire se non decorsi almeno 30 giorni dal ricevimento dell'istanza scritta di recesso previa delibera consiliare che lo autorizzi.

### **Art. 18**

#### **Controversie e contenziosi**

1. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

### **Art. 19**

#### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., a quelle del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

### **Art. 20**

#### **Trasparenza, anticorruzione, privacy e codice di comportamento**

1. Le funzioni di Responsabile anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" saranno svolte dalla figura nominata dall'Amministrazione.
2. Le funzioni di Responsabile per la trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" saranno svolte dalla figura nominata dall'Amministrazione.
3. Tutti gli atti emanati dalla CUC che non siano riservati per legge ai singoli procedimenti di gara in corso e non ancora conclusi saranno pubblicati in una sezione specifica sul sito internet del Comune di Schio, nel rispetto del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
4. A norma del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento dei procedimenti di competenza della CUC. Il titolare di tali dati sarà nominato dall'Amministrazione.
5. Il personale operante presso la CUC, interno ed esterno al gruppo di lavoro, avrà l'obbligo di osservare e rispettare il codice di comportamento del Comune di Schio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.01.2014.

### **Art. 21**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il funzionamento della CUC secondo la disciplina prevista dal presente regolamento potrà essere esteso, opportunamente adattato, anche in caso di riorganizzazione delle funzioni degli enti comunali aderenti (es. Unione di Comuni ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) o di un accordo convenzionale ex art. 30 del T.U. Enti Locali, approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., anche attraverso la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni della CUC, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, come previsto dalla stesso art. 30, comma 4.
2. ulteriori aspetti operativi di dettaglio saranno disciplinati da appositi protocolli adottati dai rispettivi

organi esecutivi di governo degli enti aderenti, su proposta della CUC.